

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Fia: sì alla ritenuta sui proventi, anche se il gestore non è vigilato

15 Luglio 2019

Pur non possedendo una specifica autorizzazione, rientra a pieno titolo nella clausola di grand-fathering della direttiva 2011/61/Ue, non avendo effettuato investimenti dopo il 23 luglio 2013



La fiduciaria che custodisce e amministra quote di un Fondo d'investimento alternativo (Fia), di diritto inglese, per conto di un contribuente residente, è tenuta ad applicare la ritenuta del 20% sui proventi derivanti da tale Fondo (**articolo 10-ter**, comma 2, legge n. 77/1983) anche se gestito "senza autorizzazione". Lo sostiene l'Agenzia dopo aver effettuato un'attenta ricognizione normativa (

risposta n. 236/2019).

Quesito

L'istante è una società fiduciaria incaricata di custodire e amministrare, per conto di una persona fisica residente in Italia, quote di un Fondo di *private equity*, istituito nel Regno Unito e diverso dai fondi comuni d'investimento armonizzati, cioè conformi alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/65/Ce, in sostanza, un Fia. Lo stesso Fondo è gestito oltre Manica da una società non soggetta a vigilanza (gestore), così come prevede la direttiva 2011/61/Ue. Tanto premesso, considerata la non perfetta aderenza ai requisiti e ai presupposti dettati dalle norme sovranazionali relativamente alla natura del gestore estero, l'istante chiede se i proventi derivanti dal predetto Fondo debbano essere assoggettati a ritenuta.

L'istante prospetta una soluzione, ritenendo possibile la ritenuta sui proventi in quanto il gestore,

pur non avendo una specifica autorizzazione, rientra a pieno titolo nella clausola di *grand-fathering* contenuta nell'articolo 61, paragrafo 3, della citata direttiva 2011/61/UE. Tale normativa prevede che i gestori di fondi d'investimento alternativo, che prima del 22 luglio 2013 gestivano Fia di tipo chiuso e non hanno effettuato investimenti supplementari dopo la stessa data, possono comunque continuare a gestire i Fia senza autorizzazione. La circostanza include una tale specifica clausola che porta ad affermare che il gestore è in realtà sottoposto alla vigilanza dell'autorità inglese.

Detto ciò, la società istante crede che i proventi derivanti da investimenti in fondi comuni, istituiti nell'Unione e gestiti da compagnie europee in conformità alla legge nazionale dello Stato membro che ha recepito la direttiva comunitaria, non vanno tassati diversamente da quelli derivanti da un fondo di investimento italiano con le stesse caratteristiche.

Risposta

L'Agenzia delle entrate concorda pienamente con la soluzione della società interpellante, anche perché l'ultima direttiva (la 2011/61/UE, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs n. 44/2014) non disciplina i Fia, i quali continuano a essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti.

In particolare, il richiamato decreto legislativo, per recepire le disposizioni comunitarie tese a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (Gefia), ha integrato la disciplina fiscale degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) tenuto conto del nuovo quadro normativo di riferimento e dei nuovi istituti introdotti. Nel dettaglio, l'articolo 11 ha apportato modifiche all'articolo 10-ter della legge n. 77/1983, prevedendo l'applicazione di una ritenuta d'imposta sui proventi (articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir), derivanti dalla partecipazione a Oicr di diritto estero, diversi da quelli conformi alla direttiva 2009/65/CE e da quelli immobiliari, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

In conclusione, sostiene l'Agenzia, la ritenuta va applicata se i proventi derivano da Fia, diversi dai fondi immobiliari, e sono istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Inoltre, le quote o azioni di partecipazione agli stessi devono essere commercializzate nel territorio dello Stato nel rispetto della disciplina civilistica e il gestore degli stessi deve essere soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva 2011/61/UE.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fia-si-alla-ritenuta-sui-proventi-anche-se-gestore-non-e>